

Ministero dello sviluppo economico

D.M. 12-5-2011 n. 110

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2011, n. 163.

D.M. 12 maggio 2011, n. 110 ⁽¹⁾.

Regolamento di attuazione dell'[articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1](#), relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2011, n. 163.

⁽²⁾ Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 1 *Identificazione degli apparecchi per uso estetico*

1. Per apparecchi elettromeccanici per uso estetico si intendono gli apparecchi di cui all'elenco allegato alla [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#), alimentati a bassa tensione o a batteria, costruiti nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e rispondenti alle specifiche tecniche di cui al presente decreto.

2. L'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all'allegato alla [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#), è sostituito dall'[allegato 1](#) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2 *Disposizioni generali*

1. Le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'[articolo 1](#), sono determinati dalle disposizioni generali di seguito indicate e, per ciascun apparecchio, dalle norme e specifiche contenute nelle schede tecnico-

informative costituenti l'allegato 2.

Art. 3 *Livello di sicurezza*

1. Gli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#), anche successivamente aggiornato, possono essere utilizzati in Italia purché assicurino il livello di sicurezza prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme armonizzate europee.
 2. Per gli apparecchi per i quali non esistono norme armonizzate di riferimento possono essere utilizzate norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.
-
-

Art. 4 *Aggiornamento dell'elenco degli apparecchi elettromeccanici e adeguamento del presente decreto*

1. In caso di ulteriore aggiornamento all'elenco allegato alla [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#), come modificato dal presente decreto, si provvede al conseguente adeguamento dell'[allegato 2](#) del presente decreto, secondo la procedura prevista dall'[articolo 10](#), comma 1, della predetta legge.
 2. L'[allegato 2](#) del presente decreto può essere modificato, a seguito di acquisizioni tecnico-scientifiche, anche indipendentemente da modifiche all'elenco allegato alla [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#).
-
-

Art. 5 *Modifica di norme tecniche*

1. Le presenti disposizioni s'intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni che gli organismi di normalizzazione competenti apporteranno alle norme tecniche per gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico successivamente all'adozione del presente decreto, alle quali è data adeguata pubblicità secondo modalità disposte dal Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 - (*Articolo 1, comma 2*)
Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (allegato alla *legge n. 1/1990*)

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato

Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA

Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti

Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione

Rulli elettrici e manuali

Vibratori elettrici oscillanti

Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti

Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa

Scaldacera per ceretta

Attrezzi per ginnastica estetica

Attrezzature per manicure e pedicure

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza resistiva o capacitiva

Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e

applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati

Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione

Apparecchi per massaggi subacquei

Apparecchi per presso-massaggio

Elettrostimolatore ad impulsi

Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa

Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflesso-gene dei piedi e delle mani

Laser estetico defocalizzato per la depilazione

Saune e bagno di vapore